



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. **115** DEL **21 LUG. 2021**

IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

VISTO il DPCM del 02/03/2021 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE le Ordinanza del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021, con la quale viene prorogato al 31/07/2021 lo stato di emergenza sanitaria da Covid -19;**

CONSIDERATO che giorno 26 luglio 2021 si terrà il 95° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono;

TENUTO CONTO che si prevede la partecipazione di numerosi spettatori alla suddetta competizione;

VALUTATA la necessità di adottare misure straordinarie per prevenire i disagi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTO l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

dalle ore 18,00 del giorno 26 luglio 2021 e fino al termine del Giro podistico, l'obbligo di indossare la mascherina per tutte le persone che assistono alla competizione compresa la premiazione che si terrà in P.zza Margherita.

AVVERTE

Ai sensi della normativa vigente, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.

IL SINDACO
Mario Ciserò

